



Comune di Chiusdino

(Provincia di Siena)

COPIA DEL

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 6 DEL 31/03/2021

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF. DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE - ANNO 2021

L'anno **DUEMILAVENTIUNO**, il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **18.00** in sessione **Ordinaria**, in videoconferenza (Decreto Sindacale prot. 1887 del 19/04/2020), convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito in prima convocazione con la presenza dei Signori:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	BARTALETTI LUCIANA	X		7	FONTANA NENNI PIERPAOLO	X	
2	BIAGINI ALESSIO	X		8	GALGANI MATTEO		X
3	CAVICCHIOLI SUELY		X	9	GROTTI FRANCESCA	X	
4	CORSI LEONARDO	X		10	PETTORALI EMMA	X	
5	COSTANTINI SILVIA	X		11	SOCCI FILIPPO	X	
6	FINESCHI ALICE		X			8	3

- Risulta che gli intervenuti sono in numero legale;
- Presiede la Dr.ssa **LUCIANA BARTALETTI** nella sua qualità di **Sindaco**;
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale **Dr. PASQUALE MONEA** il quale provvede alla redazione del presente verbale;
- Ai sensi dell'art. 24, comma 3° del vigente Statuto Comunale, partecipano alla seduta, senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della seduta, gli Assessori **CORSI SIMONE** e **CHECHI FRANCESCO**.

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno:

“L'addizionale comunale all'IRPEF è sempre rimasta invariata nel corso degli anni, così come sono rimaste invariate le aliquote IMU, di cui abbiamo parlato al precedente punto.”

Non essendovi altri interventi in merito, si passa alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 27.03.1999, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 360/1998, venne istituita l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e determinata l'aliquota nella misura di 0,2 punti percentuali;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 28.02.2000 con la quale tale addizionale venne aumentata per l'anno 2000 stabilendo la misura dello 0,3 punti percentuali;

DATO ATTO che l'aliquota in oggetto è sempre rimasta invariata essendo stata confermata annualmente con deliberazioni della Giunta Comunale dal 2001 al 2011;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 30.04.2007 con la quale venne approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF ed in particolare l'art. 5 nel quale è espressamente indicata la misura dell'aliquota nella misura di 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 9 del 28.06.2012 con la quale si è provveduto alla modifica del Regolamento IRPEF;

RICHIAMATA altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30.12.2017 con la quale sono state stabilite, confermandole nelle misure già previste per il 2017, le aliquote relative all'addizionale comunale all'IRPEF 2018 nelle seguenti misure:

- soglia di esenzione fino ad € 13.000,00, dando atto che la stessa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale in oggetto non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- da € 0 a € 15.000 aliquota dello 0,30%
- da € 15.001 a € 28.000 aliquota dello 0,40 %
- da € 28.001 a € 55.000 aliquota dello 0,50%
- da € 55.001 a € 75.000 aliquota dello 0,70%
- oltre € 75.000 aliquota dello 0,80%

DATO ATTO che per l'anno 2020 l'Amministrazione comunale non si è espressa in merito a modifiche delle aliquote in oggetto rimanendo pertanto le stesse stabilite nei medesimi importi già indicati per l'anno 2019 ai sensi di quanto disposto dall'art.1, comma 169 della L. n. 296/ 2006;

RITENUTO opportuno determinarsi in merito alle aliquote relative all'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2021 lasciandole invariate nelle misure già stabilite per gli anni precedenti;

VISTO il Decreto Legge n. 8 del 19.03.2021(Decreto Sostegni), in corso di pubblicazione in G.U., con il quale è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/ 2023 degli Enti Locali al 30 Aprile 2021;

DATO ATTO che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione);

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativa/Contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLE espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2021, le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF per scaglioni di reddito nelle misure già determinate per gli anni precedenti e precisamente:

- da € 0 a € 15.000	aliquota dello	0,30%
- da € 15.001 a € 28.000	aliquota dello	0,40 %
- da € 28.001a € 55.000	aliquota dello	0,50%
- da € 55.001a € 75.000	aliquota dello	0,70%
- oltre € 75.000	aliquota dello	0,80%
2. Di confermare, altresì, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, comma 3-bis, la soglia di esenzione fino ad € 13.000,00, dando atto che la stessa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale in oggetto non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
3. Di dare atto che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2 del Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e dell'articolo 13, commi 13-bis e 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione);
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/ 2000.

Redatto, letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Dr.ssa
LUCIANA BARTALETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. PASQUALE MONEA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Pubblicazione: dal 21/04/2021 al 06/05/2021 Num. Rep.
225

Chiusdino, 21/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. PASQUALE MONEA

ATTESTAZIONE DELIBERA

- La presente deliberazione è esecutiva dal _____ a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio
- _____
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di Legge.

Chiusdino, 21/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. PASQUALE MONEA

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

(Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo)

Chiusdino, 21/04/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. PASQUALE MONEA